

## L. 27 dicembre 2002 n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Publicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

### Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare) <sup>(352)</sup>

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall'*articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102*, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura. <sup>(353) (357)</sup>

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. <sup>(356) (357)</sup>

[3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. <sup>(355) (354) (358)</sup> ]

---

<sup>(352)</sup> A norma dell'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*, i contratti di filiera previsti e disciplinati dal presente articolo si applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese le forme associate.

<sup>(353)</sup> Comma modificato dall'*art. 10, comma 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L. 3 febbraio 2011, n. 4*.

<sup>(354)</sup> A norma dell'*art. 3, comma 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*, il regime di aiuti di cui alle presenti disposizioni è esteso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista, anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

<sup>(355)</sup> Comma abrogato dall'*art. 1, comma 46, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

<sup>(356)</sup> Per i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, vedi il *D.M. 1° agosto 2003*, il *D.M. 20 marzo 2006* ed il *D.M. 8 gennaio 2016*.

<sup>(357)</sup> Vedi, anche, l'*art. 10-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*.

<sup>(358)</sup> In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 giugno 2004, n. 182*. Vedi, anche, l'*art. 14, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102* e l'*art. 1, comma 31, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.